

Regolamento per i procedimenti disciplinari agli studenti

D.R. 25 febbraio 2013 – Emanazione (Entrata in vigore: 13 marzo 2013)

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università di Pisa in caso di accertamento di illecito disciplinare.
2. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, all'Università di Pisa. In tale categoria rientrano anche gli studenti stranieri che frequentano le sedi universitarie per un periodo limitato di tempo.

Articolo 2

1. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto commesso con dolo o colpa grave che:
 - a) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Università di Pisa;
 - b) sia gravemente offensivo dell'immagine dell'Università o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università e discriminatorio della loro etnia, religione, genere e orientamento sessuale, e del loro orientamento politico;
 - c) sia diretto al fine (o, comunque, abbia l'effetto) di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto di frequenza degli esami di profitto, ai verbali di esame o di tirocinio;
 - d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.

Articolo 3

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dall'Università sono:
 - a) il richiamo verbale;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio;
 - c) la sospensione da uno o più esami di profitto, per uno o più appelli;
 - d) la sospensione temporanea dall'Università, anche cautelare, con conseguente impossibilità di sostenere esami.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.
3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.
4. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Articolo 4

1. Chiunque intenda segnalare la condotta di uno o più studenti dell'Ateneo, tale da poter costituire illecito disciplinare, può farlo in forma scritta non anonima al Magnifico Rettore.
2. L'Università adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.

Articolo 5

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari il Rettore nomina una Commissione con il compito di verificare la fondatezza dell'illecito disciplinare.

2. La Commissione è composta dal Prorettore competente per i rapporti con gli studenti, che la presiede, dal Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli studenti e dal Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ateneo, o loro delegati, e può essere integrata con altri membri designati dal Rettore. Della Commissione fa inoltre parte un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.
3. La Commissione si avvale della collaborazione di un funzionario che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
4. Ricevuta la notizia del presunto illecito, il Rettore la trasmette al Presidente della Commissione per l'apertura del procedimento disciplinare.
5. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.
6. La Commissione deve procedere all'audizione dello studente, il quale deve essere informato a mezzo raccomandata A/R.
7. La comunicazione deve contenere:
 - a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolta.
8. Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
9. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa l'Autorità giudiziaria, per il tramite dell'Ufficio Legale, dandone altresì comunicazione al Rettore.
10. I membri della Commissione sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
11. Nelle more della definizione della sanzione disciplinare definitiva, il Rettore, su proposta della Commissione, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura.
11. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno più corsi, dalle attività didattiche, di tirocinio, nonché l'esclusione da uno più esami di profitto.
11. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi.
14. L'irrogazione della misura cautelare è computata nella sanzione definitiva.

Articolo 6

1. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dei fatti, la Commissione trasmette al rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, e formula, in alternativa, una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di uno specifico provvedimento disciplinare.
2. In caso di proposta di archiviazione il rettore dispone la stessa entro 3 giorni.

In caso di proposta di applicazione della sanzione del richiamo verbale, il rettore adotta tale provvedimento entro 3 giorni.

In caso di proposta di applicazione di una sanzione diversa dal richiamo verbale, il rettore trasmette gli atti, unitamente alla relazione della Commissione, al Senato accademico, competente ad irrogare la sanzione. La definizione del procedimento da parte del Senato deve concludersi entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti al rettore ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Qualora il rettore ritenga, anche su segnalazione della Commissione, che i comportamenti per i quali si procede siano rilevanti anche o esclusivamente in sede di violazione del codice etico, trasmette gli atti alla Commissione etica per le valutazioni di competenza.

Articolo 7

1. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

Articolo 8

1. Le sanzioni diverse dal richiamo verbale sono comunicate allo studente con raccomandata A/R. In caso di richiamo verbale è redatto apposito verbale sottoscritto dallo studente per presa d'atto; della mancata sottoscrizione del verbale se ne dà atto nel verbale stesso.

2. Tutte le sanzioni disciplinari, rese esecutive dal Rettore, sono registrate nella carriera dello studente e vengono trascritte negli eventuali fogli di congedo.